

COMPETENZA E GIURISDIZIONE CIVILE - ILLECITO TRATTAMENTO DATI
PERSONALI (Codice Privacy) - DANNI IN MATERIA CIVILE E PENALE -
OBBLIGAZIONI E CONTRATTI - PERSONE FISICHE E GIURIDICHE
Cass. civ. Sez. III, Ord., 14-10-2009, n. 21814

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. C.P. ha proposto istanza di regolamento di competenza contro la Telecom Italia s.p.a. avverso la sentenza del 27 febbraio 2008, con la quale il Tribunale di Roma ha declinato la propria competenza territoriale a favore del Tribunale di Milano sulla controversia da lui introdotta, per ottenere da detta società il risarcimento del danno cagionato dall'aver la stessa, nonostante che in suo favore fosse stata stipulato un contratto di utenza telefonica di tipo riservato nel (OMISSIS), pubblicato il relativo numero telefonico unitamente all'indirizzo di residenza in (OMISSIS) sia sull'elenco cartaceo degli utenti della provincia di (OMISSIS), sia sul sito telematico. Detta controversia veniva introdotta dal C. dopo l'esperimento, dinanzi all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, di un ricorso, a seguito del quale era stata accertata la violazione lamentata ed era anche inutilmente seguito il tentativo di conciliazione davanti al Corecom del Lazio.

La Telecom Italia ha resistito con memoria.

2. Essendo il ricorso soggetto alle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 40 del 2006 in ragione della data di pronuncia del provvedimento impugnato ed essendosi ritenute sussistenti le condizioni per la decisione con il procedimento di cui all'art. 380 bis c.p.c., è stata redatta relazione ai sensi di tale norma, che è stata notificata agli avvocati delle parti e comunicata al Pubblico Ministero presso la Corte.

Entrambe le parti hanno depositato memoria. Il Pubblico Ministero ha presentato le sue conclusioni scritte.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Nella relazione ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c. sono state svolte le seguenti considerazioni, che si riproducono testualmente:

"(...) 3. - Il ricorso prospetta tre motivi.

Con il primo si deduce violazione di legge (art. 360 c.p.c., n. 3 in riferimento al D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 152 e la sua illustrazione si conclude con il seguente quesito di diritto: se il procedimento volto al risarcimento del danno derivante da illecito trattamento dei dati personali, già conclusosi con una accertata violazione da parte del Garante, debba essere qualificato come azione ordinaria di risarcimento danno e come tale debba seguire le ordinarie regole della competenza (...) piuttosto che quale procedimento D.Lgs. n. 196 del 2003, ex art. 152, il quale (...) rappresenta una diversa azione e svolge una diversa finzione.

L'illustrazione del quesito sostiene l'idea che l'azione di risarcimento del danno nella specie esercitata non sarebbe riconducibile all'ambito della competenza ai sensi del D.Lgs. n. 196 del

2003, art. 152, ma si connoterebbe come un'ordinaria azione di risarcimento danni da illecito extracontrattuale, tanto che sarebbe stata proposta con citazione e senza coinvolgere il Garante, riguardo al quale lo stesso Tribunale non avrebbe ordinato l'integrazione del contraddittorio. Applicandosi, pertanto, gli ordinali criteri di competenza, nella specie verrebbe in rilievo, ai sensi dell'art. 19 c.p.c., la circostanza che la vicenda davanti al Garante sarebbe stata trattata dalla Telecom a mezzo del proprio soggetto Progetto Privacy presso la Direzione Generale di Roma senza alcuna contestazione della competenza. La stessa cosa sarebbe occorsa per la successiva fase davanti al Corecom del Lazio, la cui competenza è correlata alla sede dell'utenza telefonica.

Con un secondo motivo si denuncia "violazione di legge (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 in riferimento al D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 28 sul soggetto titolare del trattamento dei dati personali ed in relazione ad esso si propone il seguente quesito: se data una struttura che eserciti di fatto i poteri del titolare del trattamento e a cui competano espressamente anche poteri di privacy policy, relativi alla sicurezza, di cui al D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 28, possa tale struttura essere considerata come un vero e proprio titolare o contitolare del trattamento, ai sensi di tale ultimo articolo e, per l'effetto, radicare la competenza del Tribunale di Roma.

Vi si sostiene che, pur nella prospettiva dell'applicabilità del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 152, il Tribunale avrebbe dovuto considerare che ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 28 l'organismo Progetto Privacy era da considerare titolare del trattamento (e non responsabile del trattamento), perchè dotata di un potere decisionale del tutto autonomo nei sensi indicati da tale norma, tanto che il Garante ad esso si era rivolto a seguito del ricorso del C. comunicandone il deposito.

Con il terzo motivo si denuncia "omessa motivazione circa un punto decisivo della controversia, prospettato dalle parti o rilevabile d'ufficio (art. 360 c.p.c., n. 5)", sotto il profilo che il Tribunale avrebbe male valutato - in base alla stessa documentazione prodotta dalla Telecom - la posizione dell'organismo Progetto Privacy, che sarebbe stato in possesso dei requisiti indicati dal D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 28. Inoltre, viene ripresa l'argomentazione svolta con il motivo precedente adducendosi sempre agli stessi fini che il Tribunale avrebbe omesso di considerare che la stessa Autorità Garante avrebbe considerato quell'organismo come titolare del trattamento.

4. - L'istanza di regolamento di competenza sembrerebbe fondata.

Ciò, sulla base di due possibili percorsi argomentativi.

Entrambi suppongono la corretta individuazione del significato della norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 152, comma 2.

Essa stabilisce che "per tutte le controversie di cui al comma 1 l'azione si propone con ricorso depositato nella cancelleria del tribunale ove risiede il titolare del trattamento".

Il comma 1 della norma, com'è noto, si riferisce a "tutte le controversie che riguardano, comunque, l'applicazione delle disposizioni del presente codice, comprese quelle inerenti ai provvedimenti del Garante in materia di protezione dei dati personali o alla loro mancata adozione".

Queste due norme suggeriscono anzitutto alcune riflessioni.

4.1. - Il riferimento del comma 1 a "tutte le controversie che riguardano, comunque, l'applicazione delle disposizioni del presente codice" evidenzia, innanzitutto, che il legislatore ha voluto alludere a dette controversie prescindendo dalla correlazione o meno dell'applicazione delle dette disposizioni ad una situazione di sussistenza fra i soggetti coinvolti di un rapporto preesistente ed, in particolare, di un contratto, ovvero di una situazione di inesistenza di un rapporto pregresso e, quindi, ad una

vicenda sussumibile sotto l'ambito della responsabilità extracontrattuale.

E' sufficiente perchè la controversia sia riconducibile al concetto di cui al comma 1 che venga in rilievo l'applicazione delle disposizioni in questioni.

Questa conclusione, oltre ad essere suggerita dal tenore della norma del comma 1, è anche confermata dal rilievo che le situazioni che possono dare luogo all'applicazione del codice sono considerate sia con riferimento alla prospettiva della responsabilità extracontrattuale (come, a tacer d'altro, fanno manifesto l'art. 6 riferendosi a "tutti i trattamenti di dati" e l'art. 15, che regola il danno cagionato dal trattamento espressamente alludendo ad un'ipotesi di responsabilità extracontrattuale), sia con riferimento alla prospettiva della responsabilità contrattuale o meglio, all'esistenza fra il soggetto che subisce il trattamento e chi lo esegue, di un contratto (come palesa l'intera disciplina del Titolo X del D.Lgs. n. 196 del 2003 in tema di servizi di comunicazioni elettroniche: artt. 121 e seg.; è evidente che le norme che prevedono diritti a favore dell'utente o dell'abbonato, per usare la terminologia del codice, alludono a soggetti che hanno un rapporto contrattuale in corso con il titolare del trattamento. Nella specie, con riferimento proprio alla vicenda di cui è processo è significativo il D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 129 in tema di "elenchi di abbonati").

Questa precisazione consente di superare l'assunto del primo motivo secondo cui nella specie la natura extracontrattuale dell'azione la collocherebbe al di fuori della disciplina del Codice in materia di protezione dei dati personali.

4.2. - Passando all'esegesi del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 152, comma 2, il primo percorso argomentativo che si configura possibile si sviluppa con le seguenti considerazioni.

L'interprete della norma, dopo la percezione con una certa immediatezza che si è in presenza (come, del resto, è pacifico nella giurisprudenza della Corte) di una previsione cui deve attribuirsi l'effetto di individuare una regola di competenza esclusiva, siccome palesano sia l'onnicomprensività del riferimento alle controversie, sia l'uso della formula imperativa "si propone", che equivale a "deve proporsi", si imbatte in una espressione linguistica usata dal legislatore, che pone un problema esegetico complessivo ed alcuni sottoproblemi.

Il problema complessivo è posto dall'espressione stessa "tribunale del luogo ove risiede il titolare del trattamento". L'uso del verbo "risiedere" (presente già nella L. n. 675 del 1996, art. 29, comma 4, ma per il rimedio allora soltanto oppositivo) riecheggia una nozione civilistica, quella di residenza e, dunque, l'esegeta potrebbe pensare di trovarsi di fronte ad un dato ovvio, direttamente mutuabile dall'art. 43 c.c.. Senonchè, è sufficiente considerare che quel verbo è riferito al "titolare del trattamento" perchè l'interprete - naturalmente restando sul piano esegetico letterale - debba prendere atto che non sembra essersi trattato dell'uso del verbo risiedere in correlazione con il concetto civilistico di residenza. Quest'ultimo, infatti, è pertinente alla persona fisica (art. 43 c.c., comma 2), mentre "titolare del trattamento", siccome rivelano sia l'art. 4, comma 1, lett. f), sia il D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 28, può essere un soggetto collettivo, cioè una persona giuridica, la pubblica amministrazione o un ente, un'associazione o un "organismo", tutte entità che non "risiedono", ma che semmai, sotto il profilo civilistico hanno una "sede" (persone giuridiche; art. 45 c.c.) o altro luogo di riferimento (art. 19 c.p.c., commi 1 e 2).

Se si tiene conto che la norma del comma 2 è diretta a prevedere un criterio di competenza esclusivo e, quindi, a sottrarre le controversie di cui al comma 1 all'operare delle regole di competenza normali e generali che sarebbero adeguate a ciascuna tipologia di controversia riconducibile al detto comma, la sua esegesi, d'altro canto, dev'essere svolta in senso restrittivo, com'è d'uopo per le norme eccezionali e, quindi, se è vero che è consentita l'interpretazione

estensiva anche delle norme eccezionali, l'interprete non può certo reputarsi legittimato ad intendere la norma del comma 2 nel senso che là dove ha usato il verbo "risiede" abbia voluto in via soltanto esemplificativa riferirsi al luogo concernente la persona fisica (quasi che fosse l'ipotesi più ricorrente: il che manifestamente non è, tenuto conto che il dominio sui dati personali in una società moderna è, di solito, di soggetti collettivi), sottintendendo in generale un riferimento al luogo di localizzazione di tutti i soggetti e, quindi, anche a quello degli enti in genere. Di modo che abbia inteso riecheggiare, visto che si verte in tema di norma sulla competenza, le nozioni di cui all'art. 19 c.p.c.. E' sufficiente osservare che, di fronte al dato normativo generale (art. 43 c.c., comma 2) che vede il concetto di residenza definito in un certo modo e patimenti definito quello di sede nonché gli ulteriori concetti di localizzazione dell'ente proprio ai fini della competenza, siccome emerge dall'art. 19 c.p.c. (il cui comma 1 fa riferimento per la persona giuridica, fra l'altro anche ad un concetto affatto particolare, quello dello stabilimento con rappresentante autorizzato a stare in giudizio), sembra veramente arduo opinare che il legislatore, nel dettare una norma speciale come il comma 2 abbia voluto farlo esemplificando. Abbia voluto, cioè, usare il concetto di "residenza" come evocativo di quelli di "sede" e delle altre nozioni di cui all'art. 19 c.p.c.. A questa conclusione si potrebbe pervenire anche considerando che la funzione cui assolve un criterio di competenza impone, per la particolare incidenza che esso ha sull'esercizio del diritto costituzionale di azione, di dettare una regola almeno tendenzialmente chiara e non esemplificativa e, quindi, tale da ingenerare dubbi sulla sua estensione.

Confermerebbe questa conclusione la circostanza che il legislatore del codice nei già citati art. 1, comma 1, lett. f), e art. 28 ha bene avuto presente le varie figure di enti collettivi. Onde, per quanto la tendenza storica, che ormai vede una produzione normativa orientata alla creazione di "minisistemi" normativi, determini spesso il rischio di una legiferazione che non tiene conto della coerenza con i "sistemi" normativi generali (come sono il codice civile ed il codice di procedura civile), riesce difficile credere che il comma 2 in esame sia una manifestazione di questo genere.

Dovrebbe allora concludersi che l'espressione "risiede il titolare del trattamento", quanto all'uso del verbo "risiedere" non abbia voluto affatto riferirsi al concetto di residenza ai sensi dell'art. 43 c.c., comma 2, e, quindi, in genere ai criteri di localizzazione dei soggetti collettivi conosciuti dall'ordinamento civile e processuale civile.

Conclusione questa che potrebbe essere rafforzata anche da altri due rilievi: il primo è che, se il riferimento alla residenza si intende come effettivo, si porrebbe alla conseguenza che il criterio di competenza esclusiva per la persona fisica sarebbe più restrittivo di quello del foro generale dell'art. 18 c.p.c., che prevedono anche la concorrenza del foro del domicilio e di quello della dimora. Il secondo rilievo è che, se si fosse voluto fare riferimento alla localizzazione del titolare del trattamento in senso estensivo, cioè con riguardo a quanto emerge dagli artt. 18 e 19 c.p.c. sarebbe stato sufficiente dire che la competenza si determina soltanto con riferimento a tali norme applicate al titolare del trattamento. Se si fosse voluto fare riferimento a dette localizzazioni ed in aggiunta, per gli enti collettivi, a quella emergente dall'art. 28 c.p.c. (con riguardo all'organismo autonomo).

4.3. - Sulla base di queste complessive considerazioni e nella logica di individuare la regola di competenza in modo rispondente alle esigenze di tutela cui è finalizzato il Codice dei dati personali, diventerebbe allora ipotizzabile che il "risiedere del titolare del trattamento", cui allude il D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 152, comma 2, sia in realtà un concetto che allude ad una nozione non tanto collegata ad una localizzazione per così dire "statica" del titolare, bensì ad una localizzazione "dinamica", espressa dal suo agire rilevante secondo il Codice.

Questa ipotesi potrebbe prendere consistenza se si riflette sul concetto di "trattamento".

Il D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 4, comma 1, lett. a) definisce il "trattamento" come "qualunque operazione o complesso di operazioni, effettuati anche senza l'ausilio di strumenti elettronici, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, la consultazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distinzione di dati, anche se non registrati in una banca di dati".

Come si vede al concetto di "trattamento" si riconducono una serie di comportamenti, quindi di azioni.

Il D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 4, comma 1, lett. f), definisce il "titolare" come "la persona fisica, la persona giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione od organismo cui competono, anche unitamente ad altro titolare, le decisioni in ordine alle finalità, alle modalità del trattamento di dati personali e agli strumenti utilizzati, ivi compreso il profilo della sicurezza".

A sua volta, l'art. 28 precisa che "quando il trattamento è effettuato da una persona giuridica, da una pubblica amministrazione o da un qualsiasi altro ente, associazione od organismo, titolare del trattamento è l'entità nel suo complesso o l'unità od organismo periferico che esercita un potere decisionale del tutto autonomo sulle finalità e sulle modalità del trattamento, ivi compreso il profilo della sicurezza".

Ora, posto che il trattamento si identifica in alcune azioni sembrerebbe innanzitutto che, Tessere il concetto di titolarità riferito all'esercizio di un potere decisionale e non già alla sua spettanza, sottenda un concetto dinamico, nel senso cioè che non rileva chi ha il potere di decidere in astratto il trattamento, ma rileva chi ha esercitato tale potere in concreto con un connotato di autonomia. Quello che viene in rilievo è, dunque, la tenuta in modo autonomo di un comportamento riconducibile al concetto di trattamento, nel senso che è essa che esprime la titolarità del trattamento.

Il luogo in cui "risiede" il titolare del trattamento si potrebbe identificare allora in quello in cui il trattamento in modo autonomo ha luogo, cioè si manifesta in concreto.

In altri termini, il legislatore, nel D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 152, comma 2, potrebbe avere usato il verbo "risiede" come evocativo non già di una localizzazione in senso statico del titolare del trattamento, bensì come evocativo della localizzazione in senso dinamico del suo concreto operare, nel senso del compimento in modo che si presenta autonomo delle operazioni indicate dal D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 4, comma 1, lett. a) sopra richiamato. Ed allora, posto che il trattamento, dal punto di vista del soggetto al quale i dati si riferiscono, si rivela tale quando egli lo percepisce, o meglio quando ne percepisce gli effetti, il risiedere del titolare del trattamento cui allude il D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 152, comma 2, potrebbe essere inteso come luogo di emersione del trattamento per il soggetto i cui dati ne sono oggetto. Si tratterebbe cioè del luogo in cui il trattamento, cioè l'operazione indicata dall'art. 1, comma 1, lett. a), si manifesta per colui i cui dati ne sono oggetto.

Questa interpretazione consentirebbe di superare i problemi che porrebbe la scelta esegetica di intendere il riferimento al risiedere del titolare come evocativo della sua residenza e, con riferimento agli enti collettivi, alle loro localizzazioni desumibili dalla disciplina generale del codice di procedura civile o, in alternativa, anche alle loro localizzazioni desumibili dalla stessa disciplina del Codice, cioè dall'art. 28 c.p.c..

Sotto il primo aspetto, qualora si dovesse ritenere che il D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 152, comma 2, imponga di individuare il giudice competente quando il titolare del trattamento è un ente collettivo facendo riferimento ai criteri indicati nell'art. 19 c.p.c., si avrebbe il singolare risultato che una

disciplina complessa come quella del D.Lgs. n. 196 del 2003, dettata in funzione dell'esigenza di tutela del soggetto come tale, sotto il profilo del luogo di svolgimento del processo e, quindi, della tutela giurisdizionale, avrebbe assunto come criterio di radicazione della competenza non un criterio diretto a tutelare l'interesse del soggetto, ma quello del titolare del trattamento: è, infatti, evidente che costringere il soggetto i cui dati sono trattati a litigare non già nel luogo in cui gli effetti del trattamento si evidenziano e, quindi rivelano la loro capacità lesiva, bensì nel luogo in cui "risiede" il titolare (magari lontanissimo dal luogo di emersione del trattamento) implicherebbe una grave ed irragionevole contraddizione con la ratio del Codice in materia di tutela dei dati personali, sì da fondare un serio dubbio di costituzionalità in relazione all'art. 24 Cost., comma 1, sotto il profilo dell'aver il legislatore esercitato il suo potere discrezionale di individuazione della competenza in modo assolutamente irragionevole rispetto alla funzionalizzazione del processo alla tutela dell'interesse del soggetto e alla stessa filosofia del Codice, che tutela posizioni del soggetto riconducibili ai diritti della personalità e lo fa con un intento di "protezione".

Sotto il secondo aspetto, se pure si ipotizza che il "risiedere" del titolare del trattamento che sia un ente collettivo debba desumersi dall'art. 28 e, quindi, si riferisca sia alla normale localizzazione dell'ente "nel suo complesso" (cioè, per intendersi, ai criteri di cui all'art. 19) sia alla localizzazione dell'unità od organismo periferico che esercita poteri decisionali autonomi, si avrebbe non solo ancora una volta un criterio di competenza che privilegia il soggetto contro cui è apprestata la tutela del Codice, ma anche, per quanto attiene al riferimento all'organismo periferico, ad un criterio che dovrebbe implicare in chi deve individuare la competenza virtù divinatorie circa l'essere quell'organismo esercente poteri decisionali autonomi secondo l'organizzazione dell'ente, che, evidentemente, non è e non può essere nota a chi agisce.

L'irragionevolezza del criterio sarebbe, dunque, ancora maggiore, posto che una regola di competenza, dovendo essere applicata da chi esercita l'azione dev'essere percepibile nei suoi presupposti, mentre qui a chi agisce si richiederebbe di conoscere se e come un determinato "organismo" dell'ente collettivo abbia potere decisionali autonomi.

In fine, la ricostruzione prospettata consentirebbe di superare anche le notevoli perplessità che sono state prospettate sul D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 152, comma 2, inteso nel senso qui disatteso, quando debba essere applicato ad un soggetto che rivesta i panni del consumatore o dell'utente, al quale, dunque, doveva trovare applicazione il cd. foro del consumatore. Questo foro, essendo il foro del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 152, comma 2, per così dire "specialissimo" resterebbe infatti derogato, con determinazione di nuovi problemi di costituzionalità, che non a caso sono stati prospettati e che non sembrano superabili - al contrario di quanto ha ritenuto Cass. n. 12980 del 2006 - facendo riferimento alla discrezionalità del legislatore in punto di individuazione della competenza, posto che detta discrezionalità deve esercitarsi con il limite della ragionevolezza ed esso - come si è detto sopra - nella specie sarebbe superato.

4.4. - L'ipotesi ora formulata, tuttavia, potrebbe non essere sostenibile, perchè esige una serie di argomentazioni che spingono l'interpretazione su un terreno che potrebbe comportare l'accusa di uno sconfinamento in una vera e propria pretermissione della lettera della norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 152, comma 2.

Sembra allora sostenibile che l'approdo del percorso argomentativo innanzi svolto possa essere diverso e limitarsi a postulare un utilizzo del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 28 in chiave di come chiave di lettura del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 152, comma 2, cioè per individuare il senso del "risiedere del titolare del trattamento" ai fini della competenza.

Innanzitutto il riferimento alla residenza dovrebbe essere letto, superando le perplessità di sopra evidenziate, nel senso di un effettivo e riassuntivo rinvio ai criteri di localizzazione della persona

fisica e degli enti collettivi, di cui agli artt. 18 e 19 c.p.c. e, quindi, a tutti quelli previsti da tali norme (residenza, domicilio, abitazione per la persona fisica; sede, luogo dello stabilimento con rappresentante autorizzato a stare in giudizio, per le persone giuridiche; luogo di svolgimento continuativo per gli enti privi di personalità giuridica), di modo che i fori previsti da queste norme diventano esclusivi (pur se al loro interno concorrenti) in quanto riferibili al "titolare del trattamento".

Tuttavia, a tali criteri, o meglio come criterio aggiuntivo per gli enti collettivi si dovrebbe aggiungere quello emergente dall'art. 28 in sede di definizione del titolare del trattamento con riferimento a detti enti, cioè il criterio della "l'unità od organismo periferico che esercita un potere decisionale del tutto autonomo sulle finalità e sulle modalità del trattamento, ivi compreso il profilo della sicurezza". Sembra, infatti, giustificato che il riferirsi del "risiedere" al "titolare del trattamento" nel D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 152, comma 2, giustifichi che il criterio di competenza, almeno per le persone giuridiche e gli enti collettivi, vada ricostruito tenendo conto della nozione di "titolare del trattamento".

In questa prospettiva, evidenti ragioni di coerenza dell'applicazione del Codice della protezione dei dati personali impongono di privilegiare un'esegesi che - come quella adombrata in precedenza - intenda il "potere decisionale autonomo" non già come potere che sia tale in astratto, cioè che sia attribuito dall'organigramma della persona giuridica, della pubblica amministrazione o dell'ente collettivo (e che sarebbe di impossibile ed irragionevole utilizzazione come criterio di competenza dal punto di vista di chi chiede la tutela), bensì come potere che in concreto si manifesta tale. Sotto tale profilo il rivelarsi per il soggetto del trattamento in un certo luogo in cui opera una struttura periferica dell'ente collettivo è sintomatico dell'esistenza del potere decisionale e basta a radicare la competenza alla stregua del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 152, comma 2. 5. - Accanto al percorso argomentativo ed all'approdo di cui si è dato conto se ne configura, però, un altro.

Esso suppone sempre la lettura della norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 152, comma 2, nel senso opposto a quello originariamente ipotizzato e conforme a quanto affermato con l'approdo raggiunto a chiusura dell'altro percorso, cioè nel senso che il riferimento al verbo risiedere debba essere inteso come effettivamente evocativo della localizzazione del titolare adeguata alla sua natura soggettiva, cioè della residenza quanto al titolare persona fisica e, se del caso, in genere dei fori generali di cui all'art. 18 c.p.c., e dei fori di cui all'art. 19 c.p.c. quanto ai soggetti collettivi, con l'ulteriore aggiunta del foro dell'organismo periferico gerente in modo autonomo) il trattamento inteso nel senso appena sopra indicato, al fine di facilitare l'applicazione del criterio di competenza da parte del soggetto che subisca il trattamento. Il valore della regola di competenza sarebbe sempre quello di rendere esclusivi (con il conseguente regime di rilevazione) i fori generali del convenuto di cui agli artt. 18 e 19 c.p.c. e quello emergente nel senso indicato dal coordinamento con l'art. 28 per gli enti.

Posta questa lettura, in relazione ad una fattispecie come quella di cui è processo, la constatazione che il rapporto contrattuale di utenza fra le parti è certamente riconducibile alla disciplina del cd. rapporto di consumo regolato dal D.Lgs. n. 206 del 2005 (artt. 33 e seg.) ed il rilievo che l'art. 33, lett. u) di tale fonte normativa prevede a favore del consumatore un foro inderogabile può giustificare la conseguenza che, con riferimento alla deduzione in un contratto di consumo di profili implicanti la possibilità che la parte rappresentante in esso il "professionista" acquisisca il dominio di dati del consumatore, come tali certamente contemplati dalle tutele previste dal Codice della protezione dei dati personali, sembrerebbe poter giustificare la conseguenza che quando tali tutele sono chieste dal consumatore il foro di cui al D.Lgs. n. 206 del 2005, art. 33, lett. u) debba trovare applicazione a preferenza di quello di cui al D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 152, comma 2, sulla base del principio di successione fra norme per cui *lex posterior specialis derogat priori* generali.

Invero, il D.Lgs. n. 206 del 2005 con la regola di competenza di cui al citato art. 33, lett. u) ha dettato una regola che è idonea a disciplinare una fattispecie che certamente sarebbe stata riconducibile alla regola di competenza dettata dal Codice della protezione dei dati personali e disciplinata da essa. Poichè il D.Lgs. n. 206 è fonte successiva al D.Lgs. n. 196 del 2003 è sostenibile che il legislatore abbia inteso sottrarre la fattispecie della controversia in materia di dati personali che coinvolga un consumatore ed un titolare di dati personali qualificabile come professionista all'operare della regola di competenza di cui al D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 152, comma 2, e, dunque, dovrebbe ritenersi che sia applicabile ad essa la regola dell'art. 33, lett. u).

Questa interpretazione sarebbe conforme allo scopo della tutela apprestata dal Codice del consumo, permetterebbe di superare le perplessità di ordine costituzionale (ex art. 117 Cost., comma 1, anche in riferimento all'ordinamento comunitario, posto che il foro del consumatore è di derivazione dal diritto comunitario), che altrimenti sorgerebbero per effetto della sottrazione di quella controversia alla regola di competenza del detto codice e della sua attrazione sotto una regola di competenza certamente meno favorevole, quella del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 152, comma 2, che privilegia il foro del convenuto professionista ed è (o meglio sarebbe) ispirata ad una logica esattamente opposta.

La successione fra due corpi normativi costituenti entrambi "minisistemi", la funzionalizzazione di entrambi all'apprestamento di specifiche tutele e la constatazione che una stessa tipologia di vicende e sussumibile sia sotto l'uno che sotto l'altro, sembrano giustificare ampiamente l'ipotizzato effetto derogatorio del Codice del consumo rispetto al Codice della protezione dei dati personali.

E' da avvertire che la situazione che si pone con riferimento a tale successione è invertita rispetto a quella che si verificò quando entrò in vigore il Codice della protezione dei dati personali e la sua entrata in vigore trovò vigente l'art. 1469 ter c.c.. In quel caso (esaminato da Cass. n. 12980 del 2006) si verificò infatti la successione della lex specialis di cui al Codice alla lex generalis (tale essendo la disciplina del codice civile).

6. Sulla base delle considerazioni svolte può ora darsi conto delle ragioni che parrebbero rendere fondata l'istanza di regolamento di competenza e che la Corte dovrebbe rilevare nell'esercizio dei suoi poteri di statuizione sulla competenza.

Seguendo la prima delle ricostruzioni prospettate, una volta considerato che la Telecom è una persona giuridica e che riguardo ad essa viene in rilievo l'art. 28 del D.Lgs., dovrebbe prendersi atto che il Tribunale ha erroneamente fatto riferimento, nell'applicare il D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 152, comma 2, al criterio della localizzazione del titolare del trattamento dando rilievo al non esservi in (OMISSIS) alcuna struttura, rectius organismo, della Telecom dotato in astratto (cioè secondo l'organizzazione della stessa Telecom) di poteri decisionali autonomi ed anzi ha imputato al ricorrente di non aver dato la relativa dimostrazione. Il Tribunale, invece, avrebbe dovuto considerare che il "risiedere del titolare del trattamento" supposto dal D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 152, comma 2, una volta applicato il criterio dell'unità od organismo periferico nella specie si collocava in (OMISSIS), per essere il trattamento consistito nella pubblicazione dei dati del ricorrente negli elenchi cartacei relativa all'elenco della provincia di (OMISSIS) e, quindi, nell'essersi manifestato per il ricorrente il trattamento con un'attività certamente destinata ad assumere un'autonoma dimensione in (OMISSIS). Attività di per sè significativa della presenza di una unità od organismo periferico autonomo ivi. Non solo: l'onere della prova dell'eccezione di incompetenza gravava sulla Telecom ed essa avrebbe dovuto assolvervi non già dimostrando il modo di essere in astratto della sua organizzazione, ma dimostrando che il modo di essere della sua organizzazione periferica in (OMISSIS) non aveva avuto rilievo nè nella distribuzione dell'elenco cartaceo, nè nella emissione dell'elenco on line.

7. Seguendo la seconda delle interpretazioni prospettate, invece, dovrebbe prendersi atto che al ricorrente non si applica il foro del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 152, comma 2, ma il foro del D.Lgs. n. 206 del 2005, art. 33, lett. u), che si situa in (OMISSIS). Onde l'istanza di regolamento di competenza sarebbe fondata per tale ragione." 2. Il Collegio, all'esito dell'adunanza, osserva quanto segue.

2.1. Il Pubblico Ministero presso la Corte, nelle sue conclusioni scritte, ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile, giacchè, avendo parte ricorrente notificato l'istanza di regolamento il 22 maggio 2008, adducendo espressamente nel ricorso che la sentenza impugnata venne depositata il 27 febbraio 2008 e di averne estratto copia il 22 aprile 2008 (circostanze effettivamente emergenti dalla copia autentica della stessa ritualmente depositata), si dovrebbe presumere che in precedenza la cancelleria del Tribunale di Roma ne avesse comunicato la pubblicazione, di modo che dovrebbe ritenersi che al 22 maggio fosse già decorso il termine per proporre il regolamento di competenza, di cui all'art. 47 c.p.c., comma 1.

In sostanza, secondo il Pubblico Ministero l'allegazione da parte del ricorrente per regolamento di competenza di avere estratto copia della sentenza in un dato momento senza alcuna allegazione della pregressa intervenuta comunicazione della pubblicazione da parte della cancelleria del giudice della sentenza impugnata, farebbe presumere che la comunicazione sia intervenuta in una data precedente, con la conseguenza che se la notificazione dell'istanza di regolamento risulti avvenuta in una data che si collochi anche soltanto a trenta giorni dalla data dell'estrazione della copia autentica, il ricorso dovrebbe considerarsi tardivo.

Il Pubblico Ministero appoggia tale asserto su Cass. (ord.) n. 5391 del 2009, che, però, non ha affetto affermato che, quando il ricorrente per regolamento di competenza allega di avere estratto copia in una certa data successiva alla pubblicazione della sentenza oppure comunque dalla copia autentica risulti che tale estrazione è avvenuta in una certa data, si debba presumere in positivo che anteriormente ad essa sia certamente avvenuta la comunicazione del deposito della decisione sulla competenza da parte del cancelliere ai sensi dell'art. 133 c.p.c., quasi che l'attività di estrazione della copia imponga, quale inferenza logica necessaria, che il difensore abbia necessariamente conosciuto dell'esistenza della decisione per effetto di comunicazione: invero, il rilievo dato da Cass. n. 5391 del 2009 alla risultanza dell'estrazione della copia è stato prospettato nella relazione depositata ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c. in funzione della trattazione in camera di consiglio del relativo ricorso e non è stato proclamato come principio di diritto nella successiva decisione, essendosi trattato solo di argomentazione diretta a provocare il contraddittorio su una questione meramente ipotetica e, peraltro, in un caso nel quale la Corte, e prima ancora la relazione, affrontarono un problema di possibile conversione ex officio di un ricorso ordinario in regolamento di competenza, la notificazione del ricorso come ordinario era stata fatta quasi allo scadere dell'anno solare dalla pubblicazione della sentenza e l'estrazione della copia poco tempo prima.

Il rilievo, in sostanza venne fatto per provocare il contraddittorio sulla possibilità della conversione ed eventualmente consentire alla parte ricorrente di dimostrare o che la comunicazione del deposito non era avvenuta (con conseguente applicabilità del cd. termine lungo) o che era avvenuta in un momento tale la proposizione del ricorso risultasse in termini ai sensi dell'art. 47 c.p.c., comma 1.

Il rilievo non volle, invece, certo esprimere una regola di valutazione in iure, la quale si scontrerebbe con la facile obiezione che il difensore che allega di avere estratto copia o che risulti averla estratta (il che è fisiologico, posto che deve produrre copia autentica) potrebbe essersi attivato all'uopo di sua iniziativa, in quanto abbia preso conoscenza della pubblicazione della decisione ancorchè la comunicazione non sia stata effettuata dal cancelliere (ad esempio, a seguito di periodico accesso in cancelleria).

Ciò premesso e sgombrato il campo da ogni suggestione della pronuncia richiamata dal Pubblico Ministero, in relazione alla questione che egli ha posto si deve considerare semplicemente che, come la parte che esercita l'impugnazione è tenuta a dimostrare la tempestività dell'esercizio della stessa, allo stato parte ricorrente, tacendo sulla circostanza del se la sentenza impugnata le fosse stata comunicata e nulla avendo allegato in proposito, si è venuta trovare nella condizione di colui che non ha documentato di sua iniziativa la tempestività dell'impugnazione e semmai l'ha soltanto implicitamente allegata.

La Corte, dovendo d'ufficio valutare la tempestività dell'esercizio del diritto di impugnazione con lo speciale mezzo del regolamento, si trova allora nella condizione di dover apprezzare la detta allegazione implicita.

Ed all'uopo, fermo che non può valere la mancata contestazione del tempestivo esercizio del diritto di impugnazione da parte della resistente, trattandosi di questione su cui l'atteggiamento delle parti non ha rilievo per essere oggetto di materia processuale indisponibile, in quanto da apprezzarsi d'ufficio, il detto apprezzamento non può che avvenire tenendo conto che la comunicazione della pubblicazione della sentenza è atto da compiersi d'ufficio ed obbligatoriamente dal cancelliere del giudice che ha pronunciato la decisione impugnata (art. 133 c.p.c.), il quale lo compie nelle forme normali delle comunicazioni, cioè mediante biglietto di cancelleria consegnato direttamente al difensore o notificato tramite l'ufficiale giudiziario (art. 136 c.p.c., commi 1 e 2) o a mezzo telefax o posta elettronica (art. 136 c.p.c. comma 3, in relazione al D.P.R. 13 febbraio 2001, n. 123). L'originale del biglietto di cancelleria delle comunicazioni (e, quindi, anche quello relativo la comunicazione ai sensi dell'art. 136 c.p.c., comma 3), ai sensi dell'art. 45 disp. att. c.p.c., dev'essere conservato dal cancelliere nel fascicolo d'ufficio e, se la comunicazione è avvenuta tramite notificazione eseguita dall'ufficiale giudiziaria dev'essere conservata nel fascicolo la relata e, in caso di utilizzazione del servizio postale da parte dell'ufficiale, l'avviso di ricevimento. Qualora la comunicazione sia avvenuta tramite telefax o posta elettronica è palese che la norma andrà applicata nel senso che andrà conservato l'originale della relativa attività secondo le specifiche normative regolatrici delle comunicazioni e notificazioni a mezzo posta elettronica o a mezzo fax (si veda, in particolare il D.M. Giustizia 14 ottobre 2004, art. 45, comma 8.).

Ciò premesso, va anzitutto rilevato che nel caso di specie la tempestività non emerge a fortiori dalla data della notifica del ricorso, poichè essa non si situa entro trenta giorni dalla pubblicazione (il che lo renderebbe automaticamente tempestivo), bensì oltre, il che evidenzia la possibilità che una comunicazione possa essere avvenuta dopo la pubblicazione e che parte ricorrente non abbia proposto l'istanza nei trenta giorni.

La tempestività dell'istanza, una volta considerato quanto poco sopra osservato sulla spettanza della comunicazione della pubblicazione della decisione al cancelliere del giudice a quo e su quanto è connesso al relativo adempimento, si desume, viceversa, dal fascicolo d'ufficio, regolarmente acquisito, poichè da esso non risulta la comunicazione della sentenza, che, se fosse stata fatta avrebbe dovuto essere documentata: a) dal biglietto di cancelleria nel caso di effettuazione direttamente dal cancelliere; b) da esso e dalla relata della notifica, se del caso con l'avviso di ricevimento in caso di utilizzazione del servizio postale, qualora per la relativa comunicazione il cancelliere si fosse avvalso dell'ufficiale giudiziario, oppure dall'originale della comunicazione a mezzo telefax o per posta elettronica, con le rispettive forme di attestazione della ricezione da parte dei difensori destinatari.

Poichè nulla di tutto ciò si rinviene nel fascicolo d'ufficio, l'allegazione di parte ricorrente (in questo caso implicita) della mancanza della comunicazione della sentenza risulta confermata da detto dato negativo e tanto è sufficiente a considerare tempestiva l'istanza di regolamento.

E' da rilevare che alla detta emergenza negativa si deve dare rilievo perchè nel caso di specie non si è in presenza di allegazione da parte dell'istanza dell'avvenuta comunicazione in una certa data senza la produzione della copia del biglietto di cancelleria che l'attesti e, dunque, non vengono in rilievo i principi affermati da Cass. sez. un. n. 9004 del 2009, che ha detto irrilevante (per il riflesso della disposizione dell'art. 369 c.p.c., comma 2, n. 2) la non contestazione della controparte o la risultanza emergente dal fascicolo d'ufficio quando, però, il ricorrente abbia allegato di esercitare il diritto di impugnazione entro il termine decorrente dalla comunicazione senza documentarla, ma non già nel caso in cui il ricorrente rimanga silente sul punto, cioè non abbia allegato che la sentenza gli è stata comunicata.

L'apprezzamento della tempestività dell'istanza di regolamento si conclude, dunque, in senso positivo, perchè deve ritenersi che il diritto di impugnazione con l'istanza di regolamento di competenza sia stato esercitato nell'osservanza del cd. termine lungo di cui all'art. 327 c.p.c. in difetto di anteriore comunicazione del deposito della sentenza impugnata e tale implicita allegazione della parte ricorrente ha trovato conferma nel fascicolo d'ufficio.

Sono opportune due precisazioni.

Ove nel fascicolo d'ufficio fosse risultata una comunicazione successiva alla notificazione dell'istanza, essa non avrebbe potuto svolgere alcun rilievo, essendo l'esercizio del diritto di impugnazione già avvenuto precedentemente.

Ove, nonostante la richiesta di acquisizione ai sensi dell'art. 47 c.p.c., comma 3, il fascicolo non fosse stato trasmesso al momento della trattazione, questa Corte avrebbe dovuto sollecitare l'acquisizione del fascicolo d'ufficio, al fine di verificare, nell'esercizio del suo potere di ufficio, la tempestività dell'impugnazione. Non è possibile, infatti, far carico alla parte istante dell'impossibilità di verificare la sua allegazione implicita in ordine alla mancata comunicazione, in quanto essa dipende dall'omessa trasmissione del fascicolo da parte del giudice a qua. La parte istante od anche quella resistente, tuttavia, al fine di una sollecita trattazione possono documentare la mancanza di comunicazione tramite idonea certificazione della cancelleria del giudice a quo producibile nell'adunanza per la camera di consiglio.

Ove il fascicolo venga acquisito e risulti poi che la comunicazione era stata fatta prima della notificazione dell'istanza di regolamento, il ricorso andrà dichiarato improcedibile in base ai dettami della citata decisione delle Sezioni Unite, mentre resterà irrilevante una comunicazione successiva alla proposizione dell'istanza.

Conclusivamente, sul punto può enunciarsi il seguente principio di diritto: "quando il ricorrente per regolamento di competenza allega di avere estratto copia della sentenza impugnata in una certa data oppure, pur in difetto di allegazione, tale data risulti dalla copia autentica della stessa ritualmente prodotta, in mancanza di precisazioni sul se la sentenza gli sia stata comunicata dalla cancelleria oppure in presenza di allegazione che non v'è stata comunicazione, deve escludersi che possa presumersi avvenuta la comunicazione prima dell'estrazione della copia o coevamente ad essa, di modo che - in relazione al momento della notifica dell'istanza di regolamento - possa rilevare il termine di cui all'art. 47 c.p.c., comma 1 e deve ritenersi, invece, che si sia inteso esercitare il diritto di impugnazione in una situazione di mancata comunicazione della pubblicazione della sentenza e, quindi, in relazione al termine di cui all'art. 327 c.p.c.. In tal caso, dovendo la Corte di cassazione valutare d'ufficio la tempestività dell'esercizio del diritto di impugnazione ed essendo onere della parte ricorrente dimostrarla, a farla ritenere esistente è sufficiente che nel fascicolo d'ufficio, ove acquisito, non risulti inserito l'originale del biglietto di cancelleria relativo alla comunicazione del deposito della sentenza (secondo le varie forme in cui la comunicazione può essere avvenuta ai sensi dell'art. 136 c.p.c.), perchè tanto evidenza che

effettivamente la comunicazione è mancata e, quindi, non è decorso il termine di cui all'art. 47 c.p.c., comma 1, mentre, nel caso di mancata trasmissione del detto fascicolo nonostante la rituale richiesta fattane dalla parte ricorrente, la Corte di cassazione deve sollecitarne d'ufficio la trasmissione, ferma restando la facoltà dell'istante di produrre anche all'adunanza per la camera di consiglio certificazione della cancelleria del giudice a quo attestante il difetto di comunicazione della decisione o comunque una comunicazione successiva alla notificazione dell'istanza.

Qualora, una volta trasmesso il fascicolo, risulti che la comunicazione era avvenuta in un momento anteriore alla proposizione dell'istanza di regolamento, l'istanza è, tuttavia, improcedibile per violazione dell'art. 369 c.p.c., comma 2, n. 2".

L'eccezione del Pubblico Ministero è, dunque, rigettata.

3. Passando al merito dell'istanza di regolamento, il Collegio, presa visione delle argomentazioni delle memorie, ritiene che siano condivisibili, in relazione al caso di specie, le conclusioni della relazione relative alla seconda ipotesi ricostruttiva espressa. Ciò, a prescindere dalla validità della prima ipotesi ricostruttiva espressa dalla relazione, la quale potrà essere approfondita in altra occasione e pure suggerisce un'ipotesi ricostruttiva nient'affatto abnorme, come asserito dalla resistente (cui sfugge la finalizzazione di tutela del codice della protezione dei dati personali, che, lo si ripete ancora una volta, è diretta verso i vari titolari dei dati personali e non certo del titolare del trattamento), ma non necessaria - secondo il concetto della questione più "liquida" - per la decisione.

Non appare condivisibile la critica che alla cennata seconda ricostruzione muove parte resistente, rilevando che non sarebbe possibile il ricorso al criterio interpretativo prospettato dalla relazione perchè i due minisistemi di tutela del consumatore e di protezione dei dati personali erano già presenti nell'ordinamento fin dal 1996, essendo stato il primo introdotto con le norme degli artt. 1469 e seg. c.c. (inserite nel Codice civile dalla L. n. 52 del 1996) ed il secondo con la L. n. 675 del 1996, e soltanto "fattori contingenti" avrebbero portato all'entrata in vigore nel 2003 dei due "codici" attualmente espressi nel D.Lgs. n. 205 del 2006 e nel D.Lgs. n. 196 del 2003 in tempi diversi, i quali avrebbero avuto solo lo scopo di "razionalizzare le rispettive materie, per assicurarne omogeneità sistematica", con la conseguenza che dal D.Lgs. n. 206 del 2005 non si potrebbero trarre effetti derogatori dell'altro D.Lgs.: la ragione è che la critica è assolutamente apodittica e non si preoccupa di argomentare alcunchè in tema di successione tra le due fonti normative e, prima ancora di idoneità di quella successiva, che è, come l'altra, un decreto legislativo, a produrre l'effetto derogatorio di cui si dice nella relazione.

Al riguardo, va rilevato che la delega legislativa in base alla quale è stato emanato il D.Lgs. n. 205 del 2006 si fonda sulla L. n. 229 del 2003, art. 7. Ebbene, nell'ampia formulazione di tale delega e precisamente nella lettera a) di tale articolo, si demandava al legislatore delegato di procedere a quanto segue: "adeguamento della normativa alle disposizioni comunitarie e agli accordi internazionali e articolazione della stessa allo scopo di armonizzarla e riordinarla, nonchè di renderla strumento coordinato per il raggiungimento degli obiettivi di tutela del consumatore previsti in sede internazionale". E' evidente che nell'ampiezza della formulazione bene poteva il legislatore delegato introdurre il criterio di competenza di cui all'art. 33, lett. u) cit. anche in via derogatoria al foro previsto nel Codice del consumo allorchè la vicenda di protezione dei dati personali si inserisse nell'ambito di un rapporto soggetto al nuovo codice del consumo e ciò per la semplice ragione che l'esigenza di tutela del consumatore viene in rilievo anche in questo caso.

Nè ad escludere l'effetto derogatorio supposto dalla relazione e condiviso dal Collegio possono valere i rilievi di Cass. n. 12980 del 2006 ai quali si rifà la memoria della resistente, là dove sottolinearono che la finalità di tutela della fonte normativa di tutela contro i dati personali era quella di assicurare una tutela riguardo alla particolare natura del trattamento dei dati personali

senza alcun rilievo della posizione delle parti e dei loro rapporti di forza. Si tratta di rilievi espressi a proposito di una fonte normativa, quella di cui alla L. n. 675 del 1996, successiva a quella di cui agli artt. 1469 bis e seg. c.c.. La specialità della previsione di competenza espressa nella detta legge bene poteva fare aggio, secondo il criterio *lex posterior specialis derogat priori* generali, sulle norme di tutela del consumatore di cui agli artt. 1469 bis e seg. c.c. e semmai l'interrogativo che si sarebbe dovuto porre (e lo è stato dalla dottrina) concerneva la legittimità sul piano comunitario e se del caso costituzionale interno dell'aggio che sul foro della tutela del consumatore destinatario di trattamento di dati così si riconosceva al foro della L. n. 675 del 1975.

Nella memoria, in fine si lamenta che la soluzione qui sostenuta sarebbe in contrasto con quanto affermato da Cass. (ord.) n. 23280 del 2007, ma non si comprende come ciò possa sostenersi.

L'inderogabilità della competenza stabilita dall'art. 152 è, infatti, ferma. Solo che ad essa si sovrappone, quando la controversia sul trattamento riguarda un rapporto di consumo l'altrettale foro inderogabile previsto per il consumatore.

4. Conclusivamente l'istanza di regolamento di competenza va accolta e va dichiarata la competenza per territorio del Tribunale di Roma, davanti al quale le parti vanno rimesse anche per le spese del giudizio di regolamento.

Il principio di diritto che giustifica tale soluzione è il seguente:

"quando la tutela contro il trattamento dei dati personali nei confronti del titolare del trattamento viene invocata nell'ambito di un rapporto di consumo, come tale soggetto al D.Lgs. n. 205 del 2006, art. 33, lett. u), il foro previsto da tale norma prevale su quello individuato dal D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 152, poichè la sua sopravvenienza ha derogato al D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 152 con riferimento alle controversie sul trattamento dei dati personali, la cui titolarità origina da rapporti di consumo".

PQM

La Corte dichiara la competenza del Tribunale di Roma. Fissa per la riassunzione dinanzi ad esso, cui rimette la decisione sulle spese del giudizio di regolamento, termine di mesi tre dalla comunicazione del deposito della presente.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Terza Sezione Civile, il 24 settembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 14 ottobre 2009